



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: sig. **Boccia** Andrea, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 27.10.1946, matr.n.12364.

Oggetto della spesa: risarcimento danni, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza n.5057 depositata il 26.02.2013, notificata a questa Amministrazione Regionale a richiesta dell'avv. Italo Spagnuolo Vigorita, in forma esecutiva in data 17.04.2013, trasmessa dal dipendente Boccia Andrea all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento ed al Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura in data 21.06.2013 ed acquisita al protocollo del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento con prot.n.445529 del 21.06.2013, il Tribunale di Napoli - Sez.Lav. - in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Boccia Andrea, della somma di € 45.000,00 a titolo di risarcimento del danno per mancata attribuzione di posizioni organizzative conseguente al mancato tempestivo inquadramento nella sesta qualifica funzionale a far data dal 01.01.1986, oltre interessi legali dalla data della decisione (26.02.2013) all'effettivo soddisfo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00 oltre accessori, senza attribuzione.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.498313 del 09.07.2013, ha comunicato le somme lorde dovute all'ex dipendente sopra indicato a titolo di risarcimento del danno e gli interessi legali.

DATO ATTO:

Boccia

Scheda debiti fuori bilancio pag. 1 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 254889 del 09.04.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.5057 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 26.02.2013 e notificata in forma esecutiva in data 17.04.2013.

TOTALE DEBITO

€ 48.212,74

Ex dipendente sig. Boccia Andrea, matr.n.12364.

- | | |
|--|-------------------|
| • Somma lorda a titolo di risarcimento danno | € 45.000,00 |
| • Interessi legali maturati al 25.07.2014 | € 928,90 |
| • Competenze per spese legali sig. Boccia Andrea | € 2.283,84 |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Boccia

Scheda debiti fuori bilancio pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)*

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.445529 del 21.06.2013 dell'ex dipendente sig. Boccia Andrea;
- sentenza n.5057 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 26.02.2013 e notificata in forma esecutiva in data 17.04.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 08/05/2014

**Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis**

Napoli 20 Giugno 2013

A.G.C. Affari Generali, Gestione del
Personale, Organizzazione e Metodo

Dirigente Settore
Stato Giuridico ed Inquadramento
D.ssa A. Buccini
Via S. Lucia, 81
80134 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 221/45529 21/06/2013 13,59

Sezione 100 - PROCEDE

Regione Campania - Uff. di Stato Speciali e Personale Giuridico

21/06/2013



A.G.C. Avvocatura
Dirigente Settore Contenzioso
Civile e Penale
Avv. F. Niceforo
Via Marina, 19/C
80134 NAPOLI

Oggetto: Trasmissione Sentenza n° 5057 del 26/02/2013 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro. Ricorrente ex Dipendente Andrea Boccia - n° Medaglia 21364.

Si trasmette in allegato, ai fini dell'esecuzione e degli adempimenti di competenza, copia della Sentenza in oggetto riportata, già notificata in forma esecutiva in data 17/04/2013, con la quale il Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - ha condannato la Regione Campania al pagamento della somma indicata in Sentenza.

21 GIU. 2013

Andrea Boccia
[Signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

5057

2000



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI
In Sezione
Presiede a Vigorita
- 8 MAR. 2013

Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, **dott. Paolo Scognamiglio**, all'udienza del 26-2-2013 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5535/2011 R.G. lavoro vertente

TRA

BOCCIA Andrea, nato a San Giuseppe Vesuviano il 27-10-1946, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Pesillipo 394 presso lo studio dell'avv. Italo Spagnuolo Vigorita dal quale è rappresentato e difeso come in atti

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso *ope legis* dall'avv. Alba Di Lascio ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81

RESISTENTE

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 4 febbraio 2011 Boccia Andrea esponeva:

che, già in servizio presso il centro di addestramento professionale gestito dall'Aci di Napoli, veniva inquadrato ai sensi della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32 nel "ruolo speciale della Giunta regionale" con qualifica di docente tecnico-pratico, corrispondente al V livello funzionale di cui alla tabella A Allegata alla predetta legge a far data del 1 settembre 1986;

che in realtà la Regione avrebbe dovuto inquadrarlo nella VI qualifica funzionale a far data del 1 gennaio 1986, ma non vi aveva provveduto cosicché il Boccia aveva presentato ricorso dinanzi al giudice amministrativo e con sentenza del 17 maggio 2000, n. 2191 la III sezione del Tar aveva riconosciuto il diritto del ricorrente all'inquadramento nel V livello a decorrere dal 1 settembre 1986 e nel settembre dello stesso anno.

che la Regione Campania aveva interposto appello avverso la detta pronuncia, che era stata però rigettata dal Consiglio di Stato con sentenza 3-2-2006, n. 434; che la Regione aveva poi illegittimamente ancorato la decorrenza economica del nuovo inquadramento al momento della stipula del contratto individuale di lavoro, ossia dal 21 settembre 2006, sicchè il ricorrente aveva adito nuovamente il Tar Campania e solo con il provvedimento del Commissario ad acta del 18 novembre 2008 si era riconosciuto al ricorrente *"ora per allora"* il livello iniziale di inquadramento in forza della riqualificazione *ex lege* delle mansioni svolte; che i limiti della giurisdizione amministrativa hanno però impedito che al ricorrente fosse riconosciuto il maggior danno subito.

Chiedeva pertanto che in via giudiziale la Regione Campania fosse condannata al pagamento della somma di euro 58.876,20 per il danno derivante dalla mancata immediata attribuzione della posizione organizzativa di tipo professionale, la somma di euro 76.362,00 per non aver potuto beneficiare dell'anticipata risoluzione del rapporto ai sensi della legge regionale 1/2007, la somma di euro 75.000,00 per non aver potuto accettare una proposta di collaborazione professionale, la somma di euro 200.000,00 a titolo di danno esistenziale e la somma di euro 32.412,35 per le spese legali sostenute nei vari giudizi.

Si costituiva la Regione Campania chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.

All'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

La domanda del ricorrente è solo parzialmente fondata.

I dati di fatto sono incontestati ed in particolare è documentalmente provato che solo con sentenza del Tar Campania 2191/2000, confermata con decisione del Consiglio di Stato n. 434/2006, sia stato riconosciuto il corretto inquadramento al ricorrente e che questi abbia poi dovuto attendere il provvedimento del commissario ad acta per la compiuta esecuzione della sentenza.

Deve però osservarsi che con la delibera del commissario ad acta vennero riconosciuti al Bocci tutti gli importi dovuti a titolo di differenze retributive, maggiorati interessi e così il ricorrente è colui che occorre verificare se effettivamente il ricorrente abbia subito un ulteriore danno.

In relazione all'assunto del ricorso, è da ritenersi che è motivata la assoluta carenza assertiva in ordine all'assunto del ricorso, in quanto il ricorrente difettando del tutto in ricorso

qualsivoglia indicazione attinente le abitudini di vita dell'istante e le sue relazioni sociali (conseguentemente, l'estrema genericità delle doglianze sollevate implica necessariamente il rigetto della domanda).

In relazione al danno derivante dalla impossibilità di accedere ad una proposta di collaborazione professionale agli atti si rinviene solo una lettera del tutto generica della Brain Trust relativa ad una o meglio identificata proposta di collaborazione, senza alcuna indicazione né temporale, né economica, sicché la domanda va rigettata.

In relazione poi agli asseriti danni per non aver potuto accedere alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi della legge regionale 1/2007, il ricorrente non ha presentato nemmeno domanda - pur avendone in astratto i requisiti; ha poi continuato a lavorare e percepire la retribuzione e quindi alcun danno può essere risarcito.

Le spese legali nei giudizi sono state poi valutate e quantificate dall'organo giudicante e non possono certo essere rivisitate in questa sede.

L'unico danno in concreto risarcibile è quello derivante dalla mancata attribuzione di posizioni organizzative: se è vero che la Regione Campania documenta come l'attribuzione di tali posizioni avvenga ad opera dei dirigenti di settore previa valutazione dei curricula degli aspiranti, deve osservarsi come parte ricorrente dimostri come la titolarità di posizione organizzativa risulti essere stata attribuita alla quasi totalità dei dipendenti inquadrati in categoria D ed in particolare che sono state assegnate ben 144 posizioni organizzative su un totale di circa 150 dipendenti in servizio di ruolo con inquadramento in categoria D.

Il ricorrente lamenta un danno di 58.876,00 euro; se si tiene conto però che anche ad una parte dei dipendenti inquadrati in categoria D non risulta essere stata attribuita la predetta posizione organizzativa e che quello che va liquidato è soprattutto un danno da perdita di chance, appare equo fissare il danno nella cifra attuale di euro 48.000,00.

Le spese seguono le regole del rito e si liquidano come da dispositivo in ragione dell'effettivo danno fondato ed provato.

Espresso.

Il Tribunale dichiara che il ricorso è in parte accettato e provvede:

- a) Condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 48.000,00 (quarantotto mila euro) in favore del ricorrente alla presente decisione all'effettivo soddisfacimento.

Rigetta nel resto la domanda del ricorrente.

- c) Condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori.

Napoli, 26-2-2013

Il Giudice

Dott. Paolo Scognamiglio

Paolo Scognamiglio

Tribunale di Napoli

Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere di

nome

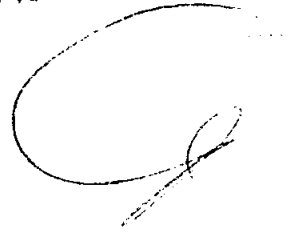
Napoli

26/2/13

26/2/13
[Signature]

REGIONE CAMPANIA
Comitato Regionale di Cultura
Chiamata a partecipare al
Concorso "Cultura e
Città" per la
realizzazione di
opere d'arte
Nella sede
richiesta del
Napoli, 20.10.2013

Ufforite



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2013 il giorno.....17.....del mese di aprile, Io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto UNEP presso la Corte di Appello di Napoli, a richiesta dell'avv. Italo Spagnuolo Vigorita, ho notificato e dato copia conforme della Sentenza del G.U. del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro dott. Scognamiglio n. 5057/2013 depositata in cancelleria in data 26.02.2013 provvista di formula esecutiva con "Comandiamo" regolarmente apposto in data 12.03.2013 a:

Regione Campania, in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., domiciliato, come per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, via s. Lucia, 81



Sentenza del Tribunale di Napoli – Sez.Lav.-
Numero 5057/2013
Ex dipendente sig. Boccia Andrea

Diritti e onorari			1.800,00
-------------------	--	--	----------

			1.800,00
--	--	--	----------

CPA	4%	1.800,00	72,00
-----	----	----------	-------

			1.872,00
--	--	--	----------

IVA	22%	1.872,00	411,84
-----	-----	----------	--------

TOTALE FATTURA			2.283,84
----------------	--	--	----------

NETTO A PAGARE			2.283,84
----------------	--	--	----------

